



COMUNE DI RONCEGNO TERME
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del 30/04/2026

OGGETTO: MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE.

L'anno duemilaventisei, addì trenta del mese di aprile alle ore 20:00, Sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Geom. Giovannini Corrado il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Alberto Giabardo.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	GIOVANNINI CORRADO	X		9	MONTIBELLER SEBASTIANO	X	
2	MENEGOL MARIANO	X		10	SARTORI ALESSIA	X	
3	BERNARDI LORENZO	X		11	ZAMBOTTI CESARE	X	
4	BROILO MATTIA	X		12	ZANGHELLINI ALESSIO	X	
5	CUZZOLIN ROBERTA	X		13	GILLI GIULIANA	X	
6	DAL FIOR STEFANIA	X		14	MONTIBELLER MIRKO	X	
7	HUELLER MAURO	X		15	FRAINER MARINA	X	
8	MONTIBELLER PIETRO	X					

PRESENTI: 15 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:



OGGETTO: MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che è stato acquisito il preventivo parere di regolarità tecnica, espresso in modo favorevole dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 185 del vigente Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;

Esaminato lo Statuto comunale approvato con propria deliberazione n. 2 del 29.02.2016;

Esaminata la propria deliberazione n. 25 del 14.10.2020 avente per oggetto: approvazione modifiche all'art. 24 dello Statuto comunale.

Esaminato in particolare l'art. 24 dello Statuto comunale, così come risultante in seguito all'approvazione di tale deliberazione n. 25 del 14.10.2020, che prevede:

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 4 (quattro) Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco. ...

Avuta lettura dell'art. 54 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2, e da ultimo novellato con legge regionale 10 dicembre 2025 n. 10, che stabilisce:

1. La giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a:

- a) 8 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di provincia;*
- b) 7 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;*
- c) 6 componenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;*
- d) 5 componenti nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;*
- e) 4 componenti nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.*

1-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 3.000 abitanti, qualora il numero di assessori sia stabilito dallo statuto nel numero di quattro, la deroga prevista al comma 8 si applica solo nel corso del mandato.

2. Nei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 1.000 e fino a 10.000 abitanti, lo statuto può prevedere un numero di assessori superiore di un'unità rispetto a quello massimo stabilito dal comma 1. Tale assessore può essere nominato anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 55. L'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1 e le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco. L'indennità rimane nella misura piena qualora un assessore non possa percepire la stessa o vi rinunci.

Ravvisata l'opportunità di recepire nello Statuto comunale la nuova formulazione dell'art. 54 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2, e da ultimo novellato con legge regionale 10 dicembre 2025 n. 10, prevedendo la possibilità di incrementare di un'unità il numero di assessori che compongono la Giunta, a parità di spesa per le casse comunali, al fine di assicurare una maggiore rappresentanza in seno a questo organo.

Udita ed accolta la proposta di emendamento del consigliere Hueller;

Avuta lettura quindi dell'art. 24 dello Statuto comunale così riformulato:

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 4 (quattro) Assessori, di cui uno avente le funzioni di

Vicesindaco.

Si prevede la possibilità di nominare un numero di assessori superiore di un'unità rispetto a quello massimo stabilito dal comma 1 dell'art. 54 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2.

Tale assessore può essere nominato anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 55 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2. L'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1 e le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco. L'indennità rimane nella misura piena qualora un assessore non possa percepire la stessa o vi rinunci.

2. Può essere nominato Assessore anche un cittadino non facente parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, egli può partecipare alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

3. La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione di ambo i generi.

4. Il Sindaco nomina la Giunta comunale con proprio decreto ripartendo, di norma, gli incarichi tra gli assessori.

5. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

6. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.”

Esaminato pertanto il nuovo schema di Statuto comunale, composto da n. 66 articoli, dando atto che il medesimo all'art. 24 presenta le modifiche evidenziate sopra;

Visto il vigente Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;

Con voti n. 15 favorevoli, n. // astenuti, n. // contrari su n. 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare le modifiche all'art. 24 dello Statuto comunale, così come descritte in premessa;
2. Di riapprovare il nuovo schema di Statuto comunale - composto da n. 66 articoli, che testo che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
3. Di disporre la pubblicazione del nuovo Statuto comunale, nel testo di cui al punto 2, nel Bollettino Ufficiale della Regione e all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi.
4. Di dare atto che il nuovo Statuto comunale entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune, data dalla quale cesserà di produrre effetti quello vigente.
5. Di inviare copia della presente deliberazione, dopo la sua entrata in vigore, alla Giunta Regionale, al Commissario del Governo per la Provincia di Trento, al Servizio Finanza Locale della Provincia Autonoma di Trento, al Consiglio delle Autonomie Locali.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) Opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del vigente Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R.

03.05.2018, n. 2;

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

c) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Geom. Giovannini Corrado

(atto sottoscritto digitalmente)

Segretario Comunale
Dott. Alberto Giabardo